

## Abrogare l'interdizione (e l'inabilitazione)

**Autore:** Cendon Paolo

**In:** Diritto civile e commerciale

1. A distanza di un paio d'anni dall'approvazione della l. n. 6/2004, che introducendo in Italia la figura dell'Amministrazione di Sostegno ha lasciato sostanzialmente intatti i vecchi strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pare opportuno mettere a punto un progetto *de iure condendo* che elimini in modo drastico questi ultimi istituti - moribondi ma nella prassi ancora caparbi - dal seno de nostro c.c.

Le ragioni per cui l'interdizione appare oggi un modello superato e sostanzialmente anticostituzionale (stesso discorso vale piú o meno per l'inabilitazione) sono in effetti molteplici:

- eccesso degli impedimenti anche non patrimoniali nascenti per chi è interdetto: immagine da morte civile della misura, taglio complessivamente pietrificante per chi la subisce, punitività, afflittività, fondali sulfurei;

- mancanza di valore terapeutico, impossibilità di un progetto personalizzato, enfasi solo economicistica, costosità e scarsa trasparenza delle procedure;

- impostazione tutta dalla parte dei familiari e dei terzi, frequenza statistica dei casi di sciacallaggio, eccesso di preoccupazione per le opportunità del traffico;

- inevitabilità della pubblicità, sapore manicomiale e istituzionalistico;

- scarsità di garanzie formali e politiche, complessità delle revocche e delle modifiche.

?

?

2. È stato più volte sottolineato come l'Amministrazione di sostegno costituisca una modalità protettiva, sotto l'aspetto politico/grammaticale, assai differente dagli schemi del passato; una disciplina in cui appaiono ripresi motivi di altri istituti europei, abbastanza simili all'AdS, rilanciandosi a 360° uno stile legislativo e giudiziale privo di rigidità, ricco di principi, consapevole dell'irripetibilità di ogni storia umana; senza nulla di scontato e ossificato - un taglio laboratoriale destinato a espandersi, con tutta probabilità, pur al di là dell'occasione contingente (esistenzializzazione del diritto privato).

Si è parlato di un diritto costruito dal basso invece che dall'alto; che dà e che non toglie; di un'offerta di *risposte mobili* entro il sistema, in cui il ruolo giocato dal formante giurisprudenziale appare volta a volta decisivo. Il contrario dell'interdizione, sotto tutti gli aspetti. Non cioè un pacchetto monolitico, distillato presso qualche ufficio legislativo al vertice, concepito una volta per sempre; non una gabbia fatta per applicarsi a tutti i cittadini nello stesso modo, insuscettibile di variazioni, col medesimo labirinto statutario. Piuttosto un diritto stabilito *dal basso*; un decreto personalizzato, fatto per riguardare soltanto la creatura oggetto di ascolto - che le scolpisce intorno un vestito su misura.

Singolare e plurale: di interdizione può essercene una soltanto, come forma e sostanza; di amministrazione di sostegno tante versioni quanti sono i beneficiari possibili.

?

?

3. Non abbiamo avuto in Italia la lungimiranza che hanno dimostrato, ad es., austriaci e tedeschi; i quali, introducendo entro i loro sistemi - nel recente passato - gli istituti della *Sachwalterschaft* e della *Betreuung*, non si sono dimenticati i doveri della coerenza: e hanno tirato sull'interdizione e sull'inabilitazione, sia a Vienna sia a Berlino, un drastico rigo di penna.

Altri paesi europei sono stati anch'essi meno irrisolti, o appaiono comunque più avanzati a livello

applicativo. E nessuno di essi, a quanto risulta, ha rinnegato quelle decisioni o mostra di rimpiangere il passato.

Svogliatezza tutta nostrana, pigrizie ingegneristiche del Parlamento nazionale del 2003? Forse? Superficialità, contraddizioni rispetto a un giudizio pur negativo pronunciato anche da tanti deputati e senatori, in passato, nei confronti dell'interdizione? Senza dubbio. Peccato originale, eccessi di timidezza, colpe dei confezionatori della prima bozza di riforma? Probabilmente s?.

?

(i) Le spiegazioni dell'accaduto sono abbastanza note.

Durante il famoso Convegno triestino del 1986, erano stati manifestati dalla tribuna ?? senza mezzi termini, da un civilista fra i pi? illustri della penisola ? giudizi di ferma riprovazione per la scelta degli austriaci (compiuta nel 1983) di eliminare addirittura dall'ABGB ogni traccia dell'interdizione.?? Per chi, in Italia, si accingeva a porre in cantiere, quell'estate, la bozza di riforma relativa agli istituti del primo libro del c.c., tutto si complicava un bel po?.

Ogni ipotesi di lavoro aveva le sue controindicazioni, scegliere era difficile: ?Meglio sfidare ? ci si chiedeva - quella che appare un'opinione forse generalizzata fra i nostri giuristi (nemmeno dei pi? conservatori!), e mettere a punto un progetto che elimini l'interdizione;? con tutti i rischi di insuccesso parlamentare che un tale radicalismo? potrebbe comportare? O meglio? puntare sulla soluzione pi? blanda, pi? tattica, forse meno rispettosa delle ispirazioni all'origine della 180 -? rinunciando a imperniare l'intera disciplina del 1? libro sul (solo) nuovo istituto di protezione, a cancellare per sempre tutto il resto??.

(ii) Quanto alle ragioni di quei sentimenti filo-interdizione, palesati al microfono triestino: ebbene, non si pu? dire che ci si fosse dilungati pi? di tanto, da parte degli interessati, ??nell'esplicitarle. Non quanto, ?almeno, ?sarebbe stato opportuno, tenuto conto dell'importanza della posta in gioco.?

Sembrava darsi?? per scontato, in sostanza, che l'interdizione proteggesse ?di pi?? e con

maggior energia, perentorietà, severità. E non si chiariva tuttavia? dettagliatamente? il perché di un assunto simile, ?n? si? argomentava soprattutto l'idea della supposta minor? gravidanza difensiva, con riguardo all'Austria,??? di una *Sachwalterschaft* estesa dal giudice competente (all'occorrenza) al 100% degli atti da compiere.? N? si dava notizia di particolari lamentele o disfunzioni emerse nel comparto psichiatrico dell'Austria, di fatto, durante i primi anni di applicazione dell'istituto.

I motivi reali, pi? profondi,? allora? Erano altri verosimilmente -? forse non del tutto consapevoli.?? Con tutta probabilità?: una visione del disturbo di mente come patologia sconosciuta, ?ardua da contenere e impossibile da curare - ?forse per molto tempo ancora.? La follia? come? simbolo stesso del male: qualcosa? dagli sviluppi spesso incontrollabili,? dalle origini talvolta sinistre, mefistofeliche, con margini sempre possibile di violenza tutt'intorno. ?Per la santabarbara del diritto privato, dunque?: una realtà? da fronteggiare nel modo pi? roboante, stentoreo;? da arginare tecnicamente senza mezzi termini, avviluppandolo entro una sorta di camicia di forza disciplinare -?? espropriativa di ogni capacità negoziale.

(iii)? Quanto diffusi? fra i giuristi italiani??? potevano ritenersi sentimenti del genere? Abbastanza, si sarebbe detto? quell'estate,? a Trieste, all'interno della sala del convegno. Non ci furono in effetti confutazioni? significative,? al microfono, perlomeno fra i privatisti presenti.

Fuori dell'aula chiss?; del tema ? in fondo - si parlava ancora abbastanza poco nell'accademia. I civilisti, per educazione congenita,? fanno raramente discorsi *de iure condendo*; e i? comparatisti? non si erano ancora avvicinati in forza all'argomento (come sarebbe poi successo). Agli psichiatri interessavano soprattutto i problemi applicativi della 180.? Un sondaggio era difficile da organizzare.? Fu scelta in definitiva la via? dell'accortezza?: l'interdizione, seppur alleggerita di qualche spina,? rest? ?con l'inabilitazione nel progetto dei? mesi successivi.

(iv)? Qualora si fosse fatto diversamente ? se l'interdizione? fosse stata tolta in radice dalla bozza, gi? alle prime battute? ? la riforma di cui oggi parliamo sarebbe passata ugualmente? Il? Natale del 2003 ne avrebbe visto comunque l'approvazione?

E?? difficile dirlo. Quindici anni fa probabilmente no; oggi forse s?, magari a maggioranza dei voti invece che all'unanimit? (com?? in effetti successo). Ma non ? detto poi: ? significativo? in fondo che

nessun deputato o senatore, nel Parlamento, abbia assunto iniziative di rilievo per cambiare progetto, in questi anni, per caldeggiare una soluzione all'austriaca o alla tedesca (paura di rovinare tutto, di rompere il giocattolo miracoloso S?, ma appunto!).

Nella *law in action*: poi: di giudici i quali guardino preferibilmente al passato, che prendano tutto quanto alla lettera, che abbiano esaminato nella loro vita soprattutto cose di diritto, che non siano mai entrati in un Centro di salute mentale -? che tutt'oggi difendono l'interdizione e dintorni -? quanti ce ne sono in Italia?

?

4. Purtroppo, come dimostra il primo periodo di applicazione della l.6/2004, una parte sia pur minoritaria dei giudici italiani, per ragioni di vario genere, che sarebbe arduo approfondire qui (autoritarismo connaturato, noncuranza, insensibilit? debolologica?, scarsa familiarit? psichiatrica e psicologica, preferenza per soluzioni che fanno lavorare meno?, paternalismo, superficialit?, misoneismo), continua a ricorrere pi? o meno abbondantemente all'interdizione - spesso del tutto a sproposito, questioni di principio a parte. ?

????? Reazioni dei familiari dei soggetti deboli, e dei disabili stessi, di fronte a tutto ci?? E? sufficiente aver frequentato qualche riunione di famiglie di ragazzi *down*, per rendersi conto in che modo vadano le cose nel 90% dei casi. I parenti disdegnano pressoch? sempre l'interdizione; piuttosto si rassegnano a inaugurare/perpetuare, nei fatti, sequenze d'altro genere, decennali o sempiterni -? tessute di firme false, di procure invalide, di fughe dal notaio, di messinscene, occultamenti e sotterfugi di ogni tipo. E con i parenti dei malati di Alzheimer tutto ? ancora pi? evidente: piuttosto che chiedere l'interdizione del proprio compagno di vita, sino a ieri gentile e vigoroso, una moglie (alle soglie magari della quarta et?) ?? pronta a fare qualsiasi cosa.

????????????? N? va dimenticato che, se pure l'interdizione ? stata addolcita dal legislatore del 2004 in un paio di passaggi (cos? per quanto concerne l'art. 414 c.c.; un altro articolo, il 427, consente oggi di far ricorso allo schema curatoriale per qualche atto da compiere), ? rimasto in vigore per il l'interdetto? invece il ?no? al matrimonio, e cos? pure? il ?no? al testamento, il ?no? alla donazione, il ?no? al riconoscimento del figlio naturale, e cos? via.

Di fatto, l'interdizione è rimasta quella di prima, anche nel nome. Il *pedigree* è quello di sempre. E il Tribunale non può fare nulla per ammorbidirla, neanche se vuole: è mancato nel nuovo testo l'inserimento di una previsione speculare rispetto dell'art. 411, ult. co., c.c. - ossia una norma volta a permettere ai giudici di tenere indenne il disabile, nel momento in cui lo si interdica, rispetto a qualcuno degli impedimenti sopra indicati.

?

5. Come procedere allora nella messa a punto del progetto di abrogazione, di qui in avanti? Qualche indicazione alla rinfusa:

- cercheremo in sei/otto mesi di stendere un testo attento e preciso, affidandolo infine (diciamo, dopo le prossime elezioni politiche, ammesso che sia sempre possibile fare qualcosa di bipartisan?) a **tutti** quanti i **partiti**; ricordo che l'amministrazione di sostegno è passata due anni fa all'**unanimità**: e cos'è sarebbe bene avvenisse anche per questa nuova proposta che, in fondo, la prosecuzione e il completamento di quell'iniziativa fortunata;

- la parte civilistica del progetto verrà coordinata precipuamente, sul piano redazionale, da un gruppo di persone intorno a me (far girare progressivamente le varie bozze presso tutti, ogni suggerimento sarà prezioso), quella processualistica sarà curata soprattutto da un gruppo di amici esperti (v. sotto); al momento buono il tutto sarà unificato (ed è ovvio che ci si continuerà a sentire nel frattempo);

- verranno aggiustate qua e là nei dettagli (comunque nei passaggi di cui la prassi ha maggiormente evidenziato la lacunosità, l'insufficienza o la discutibilità - e certamente in tutti quelli, sostanziali e processuali, il cui ritocco si renda necessario proprio per la scomparsa dei due tradizionali mostri sacri), le norme dal 404 al 413;

- scompariranno del tutto l'interdizione e l'inabilitazione; resterà solo, come strumento protettivo per tutti i disabili, di qualsiasi tipo, l'amministrazione di sostegno (il cui raggio effettivo, sottolineo, continuerà ad essere un *quid* stabilito volta per volta dal g.t.: si potrà andare come oggi dal

*minimo* di un unico atto, ad. es., un'eredità da accettare, al *massimo* di un affidamento all'amministratore di tutti quanti gli atti patrimoniali; cos'ad es. nel caso di prodighi irriducibili, maniaco gravi, dementi indifesi e molto ingenui, etc.);

- che fare dei contenitori dal 414 al 432 c.c.? Tenerli vuoti o spalmare su di essi la disciplina dell'Ads + ritocchi e precisazioni della stessa + l'attuale 428? E da vedere ?

- l'a.d.s. potrà valere anche per gli atti di tipo sanitario, fermo restando il principio della tendenziale sovranità dell'interessato in proposito (vedremo se esplicitare tutto ciò, all'inizio c'era qualche dubbio, oggi il punto è del tutto pacifico);

- l'incapacitazione eventuale del beneficiario continuerà ad essere un dato stabilito dal giudice, volta per volta, più o meno ampiamente, *a seconda che vi sia oppure non vi sia il concreto pericolo di un cattivo un cattivo uso dei suoi poteri e diritti, da parte dell'interessato*; laddove tale pericolo manchi, come accade in effetti nella maggioranza dei casi, avremo invece un'amministrazione al 100% non incapacitante; in particolare, non saranno mai incapaciabili le persone in coma (sono già tragicamente protette dalla loro condizione);

- resterà ovviamente il 428 c.c., magari modificato in qualche dettaglio: perno dell'annullabilità per i contratti potrebbe diventare innovativamente/esplicitamente l'elemento oggettivo del pregiudizio, invece che quello soggettivo della malafede della controparte: si tratterà magari di chiarire ancor più che il riscontro dell'inadeguatezza gestionale andrà sempre compiuta nello specifico, *hic et nunc*, rispetto a quel determinato contratto di cui si discute;

- rispetto a 20 anni fa, è sempre più chiaro che, se è molto importante, nella vita di una persona in difficoltà, che possa essere disfatto dal diritto ciò che di negoziale non doveva essere fatto (profilo difensivo), ancor più lo è, coi tempi che viviamo, che venga fatto presto e bene qualcosa che non può non essere fatto, né aspettare (profilo dinamico), pena un forte scadimento nella qualità di vita della persona disabile sotto tutti gli aspetti che interessano: luce, acqua, gas telefono, condominio, banca, posta, appalti, rinunce, dentiere, appendiciti, badanti, televita, Sky, idraulici, massaggi, cooperative sociali, pensioni, separazioni, eredità, abbonamenti, imposte, domande e rette in case di riposo, pratiche comunali, ASL, assicurazione, r.c., etc.;

- l'intera categoria dell'incapacità naturale appare da rimeditare; probabilmente andrà ripensata frastagliatamente, contingentemente: la parola "incapacità", troppo rigida e totalitaria, sembra comunque doversi abbandonare per sempre: occorre prendere atto semmai che vi sono, oggi, molti disagi di tipo non strettamente psichiatrico, che creano di fatto significativi affanni gestionali alla persona (ostinazioni irrazionali, scarsità di memoria, passività rinunciatricie croniche, depressioni non patologiche, rassegnazioni al peggio, sospettosità oltre misura, ripiegamenti progressivi in se stessi, svogliatezze accentuate, *homeless style*, ingenuità o assenteismi fiscali e condominiali, micro-handicap neurologici, imbarbarimenti casalinghi, abbrutimenti striscianti): resta da vedere fino a che punto tutto ciò dovrebbe rimbalzare nel c.c.;

- scomparire concettualmente/positivamente la categoria dell'incapacità d'agire, sostituita da una figura di "inadeguatezza gestionale", comunque tendenzialmente maculata, puntinata, reticolare, funzionalistica, operativo/burocratica, depersonalizzata, non lombrosiana, circoscritta di regola a una serie ben precisa di operazioni e di atti: una categoria che al suo interno si presenta divisa in due sub-versioni disciplinari, quella dell'inadeguatezza "negozialmente pericolosa" (es. prodighi irriducibili), la quale condurrà di regola a indicazioni di taglio incapacitante, più o meno ampie, ad opera del giudice tutelare; e quella dell'inadeguatezza "negozialmente non pericolosa" (es. anziani sfiancati, malinconici, con disturbi del carattere, ma lucidi, vigili, pignoli, rigorosi), che non comporterà invece alcuna incapacitazione, o eventualmente approdi specifici al solo modello curatoriali;

- scompariranno gli impedimenti personali automatici (stabiliti per gli interdetti): allorquando il g.t. ritenga che, nel suo stesso interesse, un certo beneficiario non debba ad es. sposarsi, o fare testamento, o donare cose importanti, ebbene, lo dovrà indicare espressamente nel decreto (cfr. art. 411 c.c.l, ult. comma, dove scomparirà beninteso il riferimento all'interdizione);

- da vedere che fare con il 2046 c.c., oppure con le norme codicistiche di "favor" per gli incapaci (i quali non esistono più, non nel vecchio modo almeno), etc.;

- occorre riscrivere (non solo nel c.p.c., artt. 712-720, dedicati in avvenire all'AdS), tutta la parte processualistica, impresa che sarà affidata (in prima battuta) a una commissione formata da Sergio Chiarloni, Giorgio Costantino, Andrea Proto Pisani, Michele Taruffo, Enzo Vullo; fra le tante questioni da risolvere, ci si sta orientando sull'idea che sia il g.t. a stabilire caso per caso, scegliendo fra due



possibilit? processuali prefigurate? a monte - ??se? **(a)** le circostanze sono tali, in concreto, da tranquillizzare circa la mancanza *hic et nunc* di contrasti familiari, spigolosit?, complicazioni, nella quale ipotesi il g.t. dar? il via al tipo di rito pi?? snello, amministrativistico,? fluido (80%? dei casi), o se invece **(b)**? sussistono concreti elementi di scontro domestico, opportunit? di compressioni significative, forti riluttanze dell?interessato, patrimoni complessi, nella quale ipotesi il g.t. dovr? far capo al rito pi?? formalista e garantista; in questo modo si? tengono insieme le due anime dell?A.d.S. entro ?un unico contenitore? processuale/nominale, cosa ?opportuna qui e sotto tutti i punti di vista, ?soprattutto perch? occorre vi sia un?unica ?immagine? sociale del?A.d. s. e ?bisogna che essa sia la pi? inoffensiva, blanda ?e meno stigmatizzante possibile ? diciamo che le garanzie, ?i reclami, le incapacitazioni,? le protezioni anche ?forti? ci dovranno pur essere,? magari anche pi? di prima, per? ?sempre? come realt? decise ??dal basso?, costruite/vissute in modo che la loro percezione e simbologia ?generale sia la pi? tenue possibile, che ?i casi ?difficili? scompaiano nell?insieme di quelli ?facili?, che l?immagine massmediale ?e ufficiale del tutto si costruisca e circoli ?quanto pi? possibile intorno al ceppo della ??clientela leggera?;

- da pi? parti ? stata? ?sottolineata ?l?opportunit? di una futura precisazione normativa secondo cui il giudice tutelare, stante la delicatezza dei compiti lui affidati, debba essere ?in futuro sempre un giudice togato;

- nel progetto coinvolgeremo ?tutti coloro che siano d?accordo con la presente ipotesi abrogazionistica: ? civilisti, processualisti, psichiatri, magistrati, notai, avvocati, medici legali, psicologi, sociologi, etc.;? gli elenchi sottostanti ?di adesioni sono tutti? provvisori, aperti, e

?

**chi vuol? aderire (come singolo o ?come ente, associazione, ordine, fondazione, gruppo, ect.) non? ha che da segnalarlo? a? [paolo.cendon@econ.units.it](mailto:paolo.cendon@econ.units.it) ??(335? 67.45.836?? ??? 040? 36.56.80) ? v. anche?? [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)?**

?

?

## adesioni

?

### universita?/diritto

Alagna Sergio, Messina - ?Alessi Rosalba, Palermo - Auletta Tommaso, Catania - Autorino Gabriella, Salerno? - Barberis Mauro, Genova ? Bellelli Alessandra, Perugia ? Benacchio Gian Antonio, Trento - Bianca Massimo,?? Roma? Sapienza ? Bonilini Giovanni, Parma? - Breccia Umberto, Pisa - ?Bucelli Andrea, Firenze - Busnelli Francesco, Pisa - ?Cendon Paolo, Trieste ? Checchini Aldo, Padova ? Cherubini Maria Carla, Pisa - ?Chiarloni Sergio,?? Torino ? Collura Giorgio, Firenze - Costantino Giorgio,? Roma Sapienza ? De Giorgi Maria Vita, Ferrara ? Delle Monache? Stefano, Udine - De Matteis Raffaella, Genova - ?De Nova Giorgio, Milano Statale ? ?Ferrando Gilda, Genova? - Franzoni Massimo, Bologna - Gambaro Antonio, Milano Statale ? ?Graziadei Michele, Torino? - Iudica Gianni, Bocconi Milano? - Lecce Eva, Chieti - Lenti Leonardo,? Torino - Marella Maria Rosaria,? Perugia ? Mattei Ugo, Torino - Mazzaresse Silvio, Trapani -? Mazzone Cosimo, Siena - ?Monateri Pier Giuseppe, Torino -? Nivarra Luca, Palermo - Patti Salvatore, Roma Sapienza ? ?Perlingieri Pietro, Benevento? - Pescara Renato, Padova ? Ponzanelli Giulio, Brescia - Proto Pisani Andrea,? Firenze - Rescigno Pietro,? Roma Sapienza - Rodot? Stefano,? Roma Sapienza - ?Ruscello Francesco, Verona - Sacco Rodolfo,? Torino? - ?Schlesinger Piero, Milano Cattolica - Sesta Michele,? Bologna? - Stanzione Pasquale,?? Salerno? - Taruffo? Michele,? Pavia? - ?Torino Raffaele, Roma 3 - Venchiarutti Angelo,? Trieste? - Venuti Maria Carmela, Palermo - Visintini Giovanna,? Genova? - Vullo Enzo,? Parma? - Zambrano Virginia,? Salerno? - Zaccaria Alessio, Verona - ?Zatti Paolo,? Padova?

?

?

### magistratura

Demarchi Paolo Giovanni, Mondov? - Di Giulio Rosalba, Corte dei Conti, Venezia. - Di Marzio Mauro,? Roma - Dogliotti Massimo, Cassazione ? Ferri Lorenzo, Sulmona ? Giusti Giancarlo, Reggio Calabria -

?Latti Giorgio, Cagliari - Leanza Piero, Gorizia ? Masoni Roberto, Modena - ?Mazza Galanti Francesco, ?  
Genova? - Paz? PierCarlo, ?magistrato a riposo, Pinerolo? ? ?Ravera Enrico, Genova? - ?Serrao Eugenia, ?  
Roma - ?Sorgi Carlo, Forl? - Trentanovi ?Sergio,? Venezia

?

?

### **notariato**

Bassi Ernesto Quinto, Cagliari

?

?

### **avvocatura**

Azzurro Roberto,? Torre Annunziata - ?Baldassari Augusto, Forl?? - Belletti Caterina,?? Monfalcone -?  
?Bordon Raniero, Vicenza - Buzzanca Adriano, Bari ?- Cantone Angela, Napoli - Castelletti Giuliana,  
Verona ? ?Cattaneo Simone, Milano - Chiriv? Alessandro, Savona? - Clemente Agostino, Roma - De  
Bernardinis Susanna, Roma - De Marco Stefano, Genova ?- Di Ronza Nicola, Napoli? - Ferrari Fabio,  
Napoli - ?Fumarola? Carlo, Lecce - ?Grasselli Giorgio,? Padova ? ?Mazzola Marcello, Milano - Melica  
Massimo, Bari ? Michelis Alberto, Imperia? -? Mottola Maria Rita, Vercelli - ?Negro Antonello, Genova? -  
Palisi Massimo, Vicenza - Pasquinelli Enrico, Modena -? Rossi Rita,? Bologna - Sassano Francesca,?  
Potenza - ?Sella Mauro, Torino ?- Simeone Giuseppe, Taranto - ?Spedicato Lino, Lecce - Tornesello Giulia,  
Lecce - Valerio Alessandro Roma - Verde Pina, Napoli? - ?Viola Luigi, Lecce ?- Vitulo Francesca,? Bologna  
?- Zanasi Maria Francesca, Milano

?

?

### **psichiatria, medicina legale, psicologia**

Brandi Gemma, Firenze - Dell'Acqua Peppe, Trieste - Iannucci Mario, Firenze - Rotelli Franco, Trieste - Sartori Giuseppe, Padova - Sciaudone Giuseppe, Napoli - Toresini Lorenzo, Merano - Volterra Vittorio, Bologna

?

?

### **associazioni, istituzioni, volontariato**

Calabrese Luana, I.T.Sa.M. Castelfranco Veneto - Comandè Giovanna, Classe Genova - Dal Lago Ugo, G.Gentile Vicenza - Folliero Gabriella, Difensore civico Castelfranco Veneto - Gelmuzzi Giovanni, Oltre noi .. la vita, Milano - Grinover Gianna, Solidarietà sociale Gorizia - Nocera Salvatore, Fish Roma - Trincas Gisella, Unasam Cagliari -

?

?

### **redazione**

Bilotta Francesco, Udine - Bono Marco, Trieste - Cendon Veronica, Trieste - Coccia Amelia, Perugia - Fracassi Elvia, Trieste - Infantino Daniela, Trieste - Iorio Giovanni, Milano - Locci Raffaella, Trieste - Salito Gelsomina, Salerno

<https://www.diritto.it/abrogare-l-interdizione-e-l-inabilitazione/>